



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 12.03.2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **marzo** alle ore **09:00** nella Casa comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

BOSSO MASSIMO	Sindaco	Presente
MICELE ANTONELLA	Vice Sindaco	Presente
BEVACQUA CONCETTA	Assessore	Presente
MASETTI MASSIMO	Assessore	Presente
ABAGNATO FABIO	Assessore	Presente
BERSANETTI NICOLA	Assessore	Assente
NANNI PAOLO	Assessore	Presente
NEGRONI BARBARA	Assessore	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce a quest'organo specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall'Amministrazione mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con propria deliberazione n. 48 del 6 maggio 2014;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- analogamente, l'art. 91 del TUEL dispone che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 recita: "Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter";
- l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 126 del 14.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione piano delle azioni positive 2018/2020";
- n. 40 del 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Integrazione e aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-

- 2020. Piano assunzioni anni 2018-2019”;
- n. 57 del 15.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Integrazione e aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020. Piano assunzioni anni 2018-2019”;
- n. 81 del 17.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Integrazione e aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020. Piano assunzioni anni 2018-2019”;
- n.108 del 11.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Integrazione e aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020. Piano assunzioni anni 2018-2019”;

Richiamati:

- l’articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1997;
- gli articoli 89, 5° comma, e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l’articolo 86 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e sull’accesso all’impiego;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11.08.2014, il quale all’articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a modificare la normativa per i limiti della spesa di personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall’anno 2014, disponendo:

- l’abrogazione, dal 25.06.2014, dell’articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06.08.2008, e successive modifiche e integrazioni;
- il nuovo limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fissato per gli anni 2014 e 2015 ad una spesa corrispondente al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, con salvaguardia delle risorse residuali degli anni precedenti;
- la conferma delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della Legge n. 296 del 27.12.2006, Legge Finanziaria per l’anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- l’introduzione all’articolo 1 della citata Legge n. 296 del 27.12.2006 del comma 557-quater, che prevede che “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014, gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, pertanto il triennio 2011/2012/2013;
- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;

Visto altresì l’art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ed in particolare:

- il comma 475 , il quale dispone che, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli Enti Locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all’articolo 1 comma 466 della medesima legge 232/2016;
- il comma 476 , il quale dispone che nel caso in cui il mancato conseguimento del

saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento è fatto divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato;

- il comma 470, in base al quale “Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio;

Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l'articolo 11, comma 4-bis del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11.08.2014, il quale inserisce all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal comma 28 non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;

Richiamato l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016, il quale prevede che “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”;

Richiamato altresì l'art.1 c. 228-bis della L. 208/2015, così come modificata dal D.L. 113/2016 convertito con modificazione dalla legge 160 del 07.08.2016, il quale prevede la possibilità di procedere, per gli anni 2016-2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015 e 2016;

Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di

programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Dato atto che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:

- “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;
- “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare;

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

Ribadito che in sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell’ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

Dato atto che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Evidenziato che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell’evoluzione normativa e dell’organizzazione del lavoro e delle professioni;

Sentiti i Dirigenti, i quali, con riferimento alle funzioni, compiti e obiettivi assegnati, hanno attestato l’assenza di eccedenze di unità nell’ambito di ciascuna delle strutture dagli stessi dirette;

Rilevato che non si rilevano situazioni di soprannumero, anche temporanee, nella dotazione organica;

Verificato che rispetto alle disposizioni in materia di limiti di spesa del personale introdotte dal citato Decreto Legge n. 90/2014, anche alla luce della deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 21/2014, l’Ente rispetta detti limiti come risulta dalla situazione sotto rappresentata:

- valore medio del triennio 2011/2013 spesa di personale : € 10.206.659,19;
- spesa di personale preventivo 2018: € 9.364.631,72;
- spesa di personale preventivo 2019: € 9.440.909,85;

Rilevato che l'art. 16 del D.L. 113 del 24 giugno 2016 dispone che è abrogata all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a), che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

Visto l'art. 22 del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale modifica l' articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità assunzionale degli enti locali nel 2017 e nel 2018 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato, come da documentazione agli atti, che il rapporto dipendenti-popolazione del Comune di Casalecchio di Reno è inferiore al rapporto dipendenti-popolazione fissato con decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017;

Visto l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, in base al quale la capacità assunzionale degli Enti Locali per l'anno 2019 è pari al 100% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente;

Accertato:

- che il limite del contingente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2019 risulta, alla luce dell'art. 3, comma 5, della D.L. 90/2014, fissato in € 155.529,89, quale valore complessivamente quantificato per assegni, oneri ed IRAP, pari al 100% delle cessazioni dal servizio registrate nell' anno 2018;
- che il limite residuo del contingente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2018 risulta, alla luce dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, fissato in € 120.993,68, quale valore complessivamente quantificato per assegni, oneri ed IRAP, pari al 75% delle cessazioni dal servizio registrate nell'anno 2017;

Verificata la documentazione, in atti, relativa alle proposte formulate dai Dirigenti per l' aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale per l'anno corrente;

Ritenuto modificare il piano delle assunzioni approvato con propria deliberazione n. 108/2018 prevedendo:

- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - cat. D, mediante mobilità esterna/graduatoria di concorso, a partire dal mese di luglio 2019;
- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 "Istruttori Amministrativi" – cat. C, mediante mobilità esterna, e in subordine, mediante concorso pubblico, con riserva alle categorie protette di cui all'art. 18 della L. 68/99;
- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Esecutore/Collaboratore Amministrativo" – cat. B, mediante mobilità esterna, con riserva ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99;
- l'aumento del rapporto di lavoro a tempo parziale da 18 a 30 ore settimanali di n. 2

“Educatori Asilo Nido” – cat. C, a partire dall’anno dal mese di aprile 2019;

Preso atto che l’integrazione e aggiornamento della programmazione proposti sono stati formulati tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, e nello specifico:

- quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2018 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
- quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., la spesa per personale a tempo determinato risulta entro i limiti di quella sostenuta nell’anno 2009;
- quanto al disposto di cui ai commi 470, 475 e 476 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è stato conseguito il saldo di cui all’art. 466 della medesima legge e si è provveduto ad effettuare le relative comunicazioni previste dalla normativa vigente;

Ricordato che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti il mero incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo parziale non giungente al limite del tempo pieno non richiede l'utilizzo della capacità assunzionale dell'Ente purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 462/2012/PAR; SRC Liguria, n. 104/2012/PAR; SRC Emilia Romagna n. 8/2012/PAR; SRC Lombardia, n. 135/2015 PAR);

Verificato che la presente programmazione contiene sotto il profilo sostanziale gli elementi essenziali richiesti dalla linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Funzione Pubblica, fermo restando che la stessa potrà essere adeguata una volta che siano stati definiti in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni i modelli cui devono attenersi gli Enti Locali;

Dato atto che l’effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di pareggio di bilancio e di spesa del personale, per la verifica dei quali si rinvia ai Servizi competenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano assunzioni per l’anno 2019, come sopra specificato;

Rammentato che l’Ente mantiene comunque la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative, nel sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale;

Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Collegio dei Revisori, così come previsto dall’articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;

Informate le RSU aziendali;

Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati

richiesti ed acquisiti in allegato alla presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019 – 2021 secondo la definizione espressa in narrativa;
2. di approvare l'aggiornamento del Piano assunzioni per l'anno 2019 nella stesura di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante formale e sostanziale;
3. di assicurare che le risorse a finanziamento della programmazione approvata con il presente provvedimento sono iscritte nel bilancio armonizzato 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n.106 del 20.12.2018;
4. di dare atto che:
 - la programmazione triennale approvata con il presente provvedimento è stata redatta nel rispetto delle disposizioni fissate;
 - quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
 - quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2018 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
 - quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;
 - quanto al disposto di cui ai commi 470, 475 e 476 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è stato conseguito il saldo di cui all'art. 466 della medesima legge e si è provveduto ad effettuare le relative comunicazioni previste dalla normativa vigente;
5. di dare atto che l'effettiva realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di pareggio di bilancio e di spesa del personale, per la verifica dei quali si rinvia ai Servizi competenti;
6. di rinviare a provvedimenti di competenza dirigenziale l'attuazione di quanto previsto con il presente atto.

Successivamente con votazione unanime e palese, stante l'urgenza di avviare le procedure necessarie per l'attuazione del piano delle assunzioni,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **10** del **12.03.2019**

Il Sindaco

Massimo Bosso

Il Segretario Generale

Raffaella Galliani

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019										
COSTI SU ANNO 2019										
	PROGRAMMATE RUOLO									
1	Istruttore amministrativo contabile	C1	01/04/2019	1		8,0	15.212,67	5.412,67	20.625,34	Assunzione tramite mobilità/graduatoria di concorso
2	Istruttore amministrativo contabile	C1	01/09/2019	2		8,0	15.212,67	5.412,67	20.625,34	Assunzione tramite mobilità/graduatoria concorso riservato alle categorie protette art. 18 L. 68/99
3	Istruttore direttivo amministrativo	D	01/07/2019	1		6,0	12.396,45	4.410,66	16.807,10	Assunzione tramite mobilità/graduatoria concorso
4	Esecutore/collaboratore amministrativo	B1/B3	01/09/2019	1		4,0	6.781,06	1.836,31	8.617,38	Assunzione riservata ai soggetti disabili tramite mobilità
5	Educatore asilo nido – ampliamento part time	C1	01/04/2019	2		18,0	11.409,51	3.112,51	14.522,02	Ampliamento part time mediante procedura selettiva interna
	TOTALE						61.012,36	20.184,82	81.197,18	
COSTI SU ANNO 2019										
	PROGRAMMATE NON RUOLO									
1	Istruttore tecnico	C1	14/03/2018-31/05/2019	1		5,0	9.507,92	3.536,00	13.043,92	Area Servizi al Territorio - Esigenze straordinarie
2	Istruttore direttivo alta specializzazione	D	1/7/2018 - 31/05/2019	1		5,0	11.785,69	4.383,10	16.168,78	Assunzione ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00
3	Educatore asilo nido part time 30 h	C1	1/09/2018 - 29/06/2019	5		30,0	48.507,96	15.137,88	63.645,84	Esigenze straordinarie/sostituzione maternità
4	Istruttore amministrativo contabile	C1	1/1/2019-31/12/2019	1		12,0	22.819,01	8.486,39	31.305,40	Semplice - Sportello polifunzionale - Esigenze straordinarie
5	Istruttore amministrativo contabile	C1	15/03/2019-14/05/2019	1		2,0	3.880,64	1.443,21	5.323,85	Semplice - Sportello polifunzionale - Esigenze straordinarie
6	Esecutore part time 20 h	B1	31/12/2018-31/12/2019	2		12,0	22.605,35	7.054,45	29.659,81	Assunzioni riservate alle categorie protette di cui all'art. 1 legge 68/99
7	Esecutore part time 20 h	B1	1/1/2019-31/12/2019	1		12,0	11.302,68	3.527,23	14.829,90	Assunzioni riservate alle categorie protette di cui all'art. 18 legge 68/99
	TOTALE						130.409,24	43.568,25	173.977,49	
	nota: gli importi non comprendono il trattamento accessorio a valere sulle risorse decentrate.									



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Proposta N. 2019 / 173

Servizio Gestione Amministrativa del Personale

OGGETTO: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021. PIANO ASSUNZIONI
ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Servizio economico finanziario

BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Proposta N. 2019 / 173

Servizio Gestione Amministrativa del Personale

OGGETTO: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021. PIANO ASSUNZIONI
ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 12/03/2019

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 19/03/2019

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERINI FEDERICA**

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 12/03/2019

Certificato di Esecutività

**Oggetto: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021. PIANO ASSUNZIONI
ANNO 2019..**

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 19/03/2019 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 30/03/2019.

Casalecchio di Reno li, 01/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 12/03/2019

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/03/2019 al 03/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 04/04/2019

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO**

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)